

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI TECNOLOGICI (RICOMPRESI NEL LOTTO 1) E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EDILE FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DEI LABORATORI DI RICERCA ED AL MIGLIORAMENTO DEI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO (RICOMPRESI NEL LOTTO 2) DA ESEGUIRSI IN IMMOBILI IN PROPRIETA' O IN USO AL POLITECNICO DI TORINO- DURATA TRIENNALE - (LOTTO 3 – CIG 7516944A6A - CUP E12F18000010005**

Tra

**Il Politecnico di Torino**, avente sede legale in Torino – C.so Duca degli Abruzzi n. 24 – C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (All. \_\_\_\_\_)

(di seguito denominato “Politecnico” o “Amministrazione” o “Stazione appaltante”).

**E**

**l'Operatore economico** \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ Operatore economico in forma singola

*(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento*

*temporaneo di professionisti)*

capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo

costituito in virtù di

(All. \_\_\_\_\_) tra esso medesimo e i seguenti Operatori

economici mandanti: Operatore economico con sede in

via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_; Operatore

economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;

(di seguito denominato "Operatore economico").

#### **PREMESSO CHE**

**a)** la Stazione Appaltante al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di

manutenzione straordinaria su impianti tecnologici (Lotto 1) e lavori di

riqualificazione impiantistica ed edile finalizzati alla messa a norma dei

laboratori di ricerca ed al miglioramento dei requisiti di prevenzione incendi e di

sicurezza antincendio (Lotto 2), in relazione ad immobili in proprietà o in uso

alla stessa, intende stipulare con un unico Operatore economico, un Accordo

Quadro per l'affidamento, tramite contratti di Appalto applicativi, di servizi di

architettura e ingegneria inerenti gli interventi predetti (Lotto 3);

**b)** il presente Accordo Quadro trova copertura nell'ambito delle somme

appositamente individuate dal \_\_\_\_\_;

**c)** la procedura di gara per l'affidamento dei servizi sopramenzionati è stata indetta

dal Politecnico di Torino;

**d)** con Determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ si è

stabilito di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro mediante

procedura di gara indetta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 e dell'articolo

157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice dei Contratti);

e) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. \_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_;

f) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. \_\_ offerte;

g) all’esito della predetta procedura di gara, l’Operatore economico è stato individuato quale aggiudicatario;

h) pertanto con provvedimento prot. n. \_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ comunicato a tutti i concorrenti in data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_, la Stazione appaltante ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti;

i) l’Operatore economico ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge;

j) la Stazione appaltante ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant., la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e ricorrendo le condizioni previste dall’art. 88, co. 4 *bis*, del citato d.lgs. n. 159/201, intende procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia ex d.lgs 159/2011, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

k) in data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ l’Operatore economico ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l’impegno a rilasciare la polizza di

responsabilità civile professionale con riferimento alle tipologie di lavori da

progettare, come previsto dall'art. 11.22 del Disciplinare di gara; in data \_\_\_ / \_\_\_ /

\_\_\_ l'Operatore economico ha costituito cauzione definitiva, come previsto

nel Capitolato d'Oneri, nel Disciplinare di gara, e all'articolo 103 del Codice dei

Contratti, e ha consegnato l'originale alla Stazione appaltante;

**l)** in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Capitolato d'Oneri, nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, comprese quelle di cui al presente Accordo Quadro;

**m)** con il presente Accordo Quadro, la Stazione appaltante intende, pertanto, vincolare l'Operatore economico a stipulare singoli contratti di Appalto applicativi in conformità a quanto ivi previsto, rimanendo invece libera la Stazione appaltante di stipulare o meno i medesimi in conformità alle effettive esigenze che sorgeranno nel corso del periodo di validità del predetto Accordo Quadro.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Premesse ed allegati**

**1.1.** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) Bando e Disciplinare di gara;

b) DGUE;

c) l'Offerta, come infra definita;

d) impegno di una Compagnia di assicurazione a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento alle tipologie di lavori da progettare, come previsto dall'art. 11.22 del Disciplinare di gara;

e) Capitolato d'Oneri;

f) la dichiarazione, resa della Compagnia di assicurazione, richiamata nel successivo articolo 9;

g) la garanzia definitiva di cui alle superiori premesse.

**1.2.** I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante. Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti di cui alle su citate lett. d), e), f), e g).

**1.3.** In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei documenti sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

## **Articolo 2 – Definizioni**

**2.1** Nell'ambito del presente Accordo Quadro s'intende per:

**Accordo Quadro:** l'Accordo Quadro dei servizi, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente atto e ai Documenti Contrattuali, come *infra* definiti;

**Codice dei Contratti:** D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

**Codice Privacy:** D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e Regolamento (UE) 679/2016;

**Contratti applicativi:** i contratti di Appalto applicativi dell'Accordo Quadro;

**Documenti Contrattuali:** i documenti di cui all'articolo 1 del presente Accordo Quadro;

**Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca;

**Offerta:** l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Operatore economico

in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base dei quali è stato aggiudicato l'Accordo Quadro;

**Prestazioni:** indica complessivamente le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;

**Progetto:** progetto che l'Operatore economico è tenuto a predisporre, quale prestazione contrattuale, debitamente verificato e validato;

**Regolamento:** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

**R.U.P.:** Responsabile Unico del Procedimento;

**Servizi:** la realizzazione dei servizi indicati nella lettera a) delle superiori premesse;

**Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

### **Articolo 3 – Oggetto**

**3.1** La Stazione appaltante intende vincolare con il presente Accordo Quadro l'Operatore economico, ad accettare, senza riserva alcuna, l'esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente atto e nei Documenti Contrattuali, dei Servizi di architettura ed ingegneria qui di seguito individuati: Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

**3.2** La Stazione appaltante prende atto che la progettazione e gli altri servizi tecnici di cui sopra, inerenti i lavori da realizzare di interesse della stessa, saranno eseguiti come espressamente indicato in sede di offerta. L'Operatore economico assicura che

il/i Progettista/i indicato/i procederà/procederanno alla redazione del Progetto

secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro ed agli atti a questo allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri.

**3.3** Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da consentire l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari per la realizzazione delle opere individuate dalla Stazione appaltante nei contratti attuativi del presente Accordo Quadro, ivi compreso quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice, la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice dei Contratti e consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

**3.4** La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività progettuali (cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei termini che saranno indicati dal R.U.P.. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà documentato da appositi verbali, redatti in contraddittorio con il Progettista indicato, e da specifici rapporti redatti dall'Operatore economico.

**3.5** Il Progetto, completo in ogni sua parte, unitamente agli studi e verifiche supplementari, dovrà essere redatto e consegnato alla Stazione appaltante secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti nel successivo articolo 5.

**3.6** L'Operatore economico dovrà eseguire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicati, in conformità alle norme di Legge e ai Regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione appaltante o di Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Accordo Quadro e nei Documenti

Contrattuali.

#### **Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento**

**4.1** Il corrispettivo massimo previsto dell'Accordo Quadro, per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro ammonta ad € 200.000,00 (duecentomila/00), inclusi oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e comunque pari ad € 0,00, oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti, così indicativamente suddiviso:

- € 89.000,00 (Euro ottantanovemila/00) per progettazione definitiva ed esecutiva;
- € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- € 59.000,00 (Euro cinquantanovemila/00) per direzione dei lavori.

**4.2** Il corrispettivo dei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, sarà determinato, in conformità al DM 17 giugno 2016, nonché all'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico in sede di gara sull'importo dei servizi determinato in sede di affidamento sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri.

**4.3** Il corrispettivo dei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte, in ogni loro componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali.

**4.4** L'Operatore economico dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo dei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro compenserà integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

**4.5** L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità dei medesimi e dell'Accordo Quadro, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dei servizi per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione appaltante.

**4.6** Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati dall'Operatore economico a qualsivoglia titolo.

**4.7** Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

**4.8** Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi del presente Accordo Quadro, avverrà, mediante bonifico bancario, a favore dell'Operatore economico, sul conto corrente ad esso intestato, dedicato al presente Accordo Quadro, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni: Numero c/c: \_\_\_\_\_, Banca: \_\_\_\_\_, Gruppo \_\_\_\_\_, Agenzia: \_\_\_\_\_, ABI: \_\_\_\_\_, CAB: \_\_\_\_\_, CIN: \_\_\_\_\_.

IBAN: \_\_\_\_\_.

**4.9** Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Operatore economico dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Cognome e nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo di residenza:

Nazionalità:

Codice fiscale:

**4.10** Fermo restando quanto precede, l'Operatore economico si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

**4.11** Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a \_\_\_\_\_ e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti attuativi.

**4.12** La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

## **Articolo 5 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni. Penali**

**5.1** Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come individuate nel precedente articolo 3, dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini indicati nei singoli contratti attuativi.

**5.2** Tali termini si intendono al netto dei passaggi autorizzativi necessari per l'approvazione dei progetti nelle competenti sedi e delle attività di verifica della progettazione ai fini della validazione del R.U.P.. In particolare:

- entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dall'apposita comunicazione di avvio delle attività da parte del R.U.P., sarà previsto un incontro intermedio per verificare lo stato dell'arte del progetto e la soluzione progettuale in via di realizzazione;

- entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dall'apposita comunicazione di avvio delle attività da parte del R.U.P., il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna al R.U.P. di tutta la documentazione progettuale del Progetto Definitivo, in max n. 10 copie cartacee (secondo le quantità richieste di volta in volta dal RUP) debitamente sottoscritte, in n. 1 copia digitale in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in n. 1 copia digitale nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.);

- entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della progettazione, dell'avvenuta redazione del verbale di verifica finale sul Progetto Esecutivo, lo stesso dovrà consegnare al R.U.P. tutta la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo in versione finale, in max n. 5 copie cartacee (secondo le quantità richieste di volta in volta dal RUP) debitamente sottoscritte, in n. 1 copia digitale in formato .pdf sottoscritte con firma elettronica e in n. 1 copia digitale nei formati originali modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che:

(i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti;

(ii) gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

#### **Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi**

**6.1** L'Operatore economico è responsabile verso la Stazione appaltante dello svolgimento delle attività affidate a regola d'arte. A tal fine è obbligo dell'Operatore economico eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

**6.2** L'Operatore economico si obbliga a risarcire la Stazione appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente allo stesso Operatore economico e/o ai suoi subappaltatori, ai sensi e nei limiti dell'art. 31, comma 8, seconda parte del Codice appalti.

**6.3** L'Operatore economico si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore (ai sensi e nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 del Codice appalti) ovvero dalla Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione appaltante. L'Operatore economico risponderà direttamente e manleverà la Stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte

dell'Operatore economico e/o dei suoi subappaltatori (ai sensi e nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 dl Codice appalti) di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro.

**6.4** L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

#### **Articolo 7 – Attività di controllo e termini per la verifica di conformità**

**7.1** Al fine di consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione, identificare tempestivamente le possibili cause che possono influire negativamente sulla predetta progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive, identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative e pareri rispetto a quanto già in possesso del progettista, verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno delle disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne all'Amministrazione committente e agevolare la redazione del Progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo", l'Operatore economico si obbliga ad incontri e sopralluoghi periodici, anche a cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici all'uopo indicati, nel corso dei quali l'Operatore economico dovrà produrre la documentazione progettuale *in progress* sia in formato cartaceo che in formato elettronico, anche per consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al rispetto dei termini di consegna intermedi e finale di cui al precedente articolo 5.

**7.2** Il R.U.P. potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò possa giustificare richiesta di compensi ulteriori da parte dell'Operatore economico, richiedere incontri ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 7.1., anche al fine di far fronte a particolari

problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della progettazione in questione.

**7.3** L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto nel presente Accordo Quadro e nei contratti attuativi sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all' articolo 102 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 8 – Subappalto**

**8.1** Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, come prescritto all'art. 31, comma 8, del Codice e sempreché il concorrente abbia manifestato tale intenzione in sede di offerta. Resta comunque ferma la responsabilità del progettista.

**8.2** Dette attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 31, comma 8, ed art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal presente Capitolato d'Oneri.

### **Articolo 9 – Polizze assicurative. Garanzia definitiva**

**9.1** L'Operatore economico ha consegnato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del “ramo responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con riferimento alle tipologie di lavori da progettare.

**9.2** La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori

od omissioni nella redazione del Progetto affidato che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione appaltante può richiedere all'Operatore economico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

**9.3** La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a Euro 1.500.00,00.

**9.4** La polizza dovrà essere presentata alla Stazione appaltante prima o contestualmente all'approvazione del Progetto previsto dal singolo contratto attuativo e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori progettati sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza esonera la Stazione appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

**9.5** L'Operatore economico assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Operatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Operatore economico e/o sub-appaltatore, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 31, comma 8 del Codice appalti), ovvero della Stazione Appaltante nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Operatore economico e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro. In particolare, l'Operatore economico dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione appaltante per qualsiasi danno,

l'Operatore economico stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

**9.6** A fronte dell'obbligo di cui al presente articolo, l'Operatore economico ha stipulato la polizza assicurativa di seguito individuata: \_\_\_\_\_

**9.7** All'atto della stipula del presente Accordo Quadro, l'Operatore economico, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti.

**9.8** In caso di escussione, anche parziale, della cauzione suindicata è obbligo dell'Operatore economico procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e la Stazione appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ed i conseguenti contratti attuativi.

#### **Articolo 10 – Cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi**

**10.1** E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Articolo 11 - Recesso**

**11.1** La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Accordo Quadro e dai contratti attuativi in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

**11.2** L'Operatore economico rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria,

ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**11.3** La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 16 che segue.

#### **Articolo 12 – Regolarità fiscale**

**12.1** L'Operatore economico si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ai sensi e nei limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice dei Contratti) o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

#### **Articolo 13 – Condizione risolutiva. Risoluzione**

**13.1** Qualora le verifiche della comunicazione antimafia, siano rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, gli stessi saranno risolti di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.

**13.2** Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni

societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi, saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Stazione appaltante.

**13.3** La Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi, sempre che l'Operatore economico non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla stessa Stazione appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo;
- f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo e/o allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

**13.4** Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Operatore economico, dei requisiti per l'esecuzione dei

servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in

materia di tracciabilità dei pagamenti;

- sopravvenienza a carico dell'Operatore economico, dei suoi legali

rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti

di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso

Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto

dell'appalto;

- ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei

confronti dell'Operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei

Contratti.

**13.5** La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della

Stazione appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia

(esemplificando: pec, fax, telegramma, raccomandata A/R).

**13.6** In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà ad agire

per il ristoro dell'eventuale danno subito.

**13.7** L'Operatore economico è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

**13.8** Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti**

**14.1** L'Operatore economico dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e non farne uso se non per l'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti. L'Operatore economico risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori (ai sensi e nei limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice) ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione appaltante all'Operatore economico, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei servizi.

**14.2** Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Operatore economico, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

**14.3** Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Accordo Quadro e dei sigoli contratti attuativi, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

**14.4** L'Operatore economico dovrà garantire alla Stazione appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

**14.5** L'Operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Operatore economico, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

**15.1** Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Accordo Quadro ed ai contratti attuativi.

**15.2** Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Accordo Quadro e che saranno forniti con la stipula dei contratti attuativi sono esatti e corrispondono al

vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

#### **Articolo 16 – Elezione di domicilio**

**16.1** L'Operatore economico, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, dichiara di eleggere domicilio come segue: \_\_\_\_\_

**16.2** Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione degli interventi che ne costituiscono oggetto.

#### **Articolo 17 – Foro esclusivo**

**17.1** Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, saranno decise in via esclusiva dal foro di Torino.

**17.2** È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

#### **Articolo 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

**18.1** Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

**18.2** Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in misura fissa in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale.

**18.3** L'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata ai sensi dal 1 gennaio 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 1.

**18.4** Sono inoltre a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa:

a) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai Contratti pubblici, nonché quelle sui quotidiani, che l'Operatore economico che si aggiudicherà l'Accordo Quadro avrà l'obbligo di rimborsare, pro quota, alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**18.5** Il presente Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Accordo Quadro si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

\*\*\*\*

Il presente Accordo Quadro è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Politecnico di Torino \_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale da \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'Operatore economico \_\_\_\_\_

Documento sottoscritto con firma digitale da [ ] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'Operatore economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 – Oggetto

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento

Articolo 5 – Termini per l’ecuzione delle prestazioni. Penali.

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi

Articolo 10 – Cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi

Articolo 11 - Recesso

Articolo 13 – Condizione risolutiva. Risoluzione

Articolo 14 –Riservatezza e proprietà dei documenti

Articolo 15 –Trattamento dei dati personali

Articolo 16 – Elezione di domicilio

Articolo 17 – Foro esclusivo

Articolo 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Documento sottoscritto con firma digitale da [Operatore economico] ai sensi del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.